

SCHEMA DI MODIFICHE STATUTARIE

AFM SPA

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
OGGETTO	OGGETTO
ASSEMBLEE	ASSEMBLEE
Art. 9	Art. 9
<p>9.1 Le assemblee saranno convocate a cura del Consiglio di Amministrazione nei casi di legge mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a.r., almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p>	<p>9.1 Le assemblee saranno convocate a cura del Consiglio di Amministrazione nei casi di legge mediante avviso comunicato ai soci con a mezzo raccomandata a.r., posta elettronica certificata, fax o e-mail, o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima convocazione.</p>
<p>9.2 L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la</p>	Invariato

maggioranza dei componenti dell'organo di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale.	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea.</p> <p>16.2 Il Consiglio di Amministrazione della società adotterà le proprie delibere con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, ad eccezione di quelle concernenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione deve altresì curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società rispetto alla natura e alle dimensioni della Società medesima, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, adotta inoltre le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società. <p>16.2 Il Consiglio di Amministrazione della società adotterà le proprie delibere con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, ad eccezione di quelle concernenti</p>

l'assunzione di ulteriori gestioni di farmacie rispetto a quelle in titolarità del Comune di Milano, da adottarsi, comunque, con il voto favorevole del rappresentante del Comune di Milano.	l'assunzione di ulteriori gestioni di farmacie rispetto a quelle in titolarità del Comune di Milano, da adottarsi, comunque, con il voto favorevole del rappresentante del Comune di Milano.
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>17.1 Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, il consiglio elegge tra i propri membri un presidente, il quale è rieleggibile.</p> <p>17.2 La firma sociale e la rappresentanza della società sono devolute al presidente, nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.</p> <p>17.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la firma sociale e la rappresentanza della società spettano a ciascuno degli amministratori delegati e/o al componente del comitato esecutivo che, senza tenere conto del presidente del consiglio, risulti più anziano di età.</p> <p>17.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Il Comitato esecutivo sarà composto da un numero di amministratori di nomina assembleare e di nomina del Comune di Milano, nelle stesse proporzioni previste per il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.15.3.</p> <p>17.5 Non possono essere delegate le attribuzioni che per legge devono essere esercitate direttamente dal Consiglio di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>17.5 Non possono essere delegate le attribuzioni che per legge devono essere esercitate direttamente dal Consiglio di</p>

<p>Amministrazione.</p> <p>17.6 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>17.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al presidente da almeno tre amministratori o dai sindaci effettivi. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza) e teleconferenza con le modalità di cui all'art. 8.4 del presente Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il presidente ed il segretario.</p>	<p>Amministrazione.</p> <p>17.6 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso fisso annuo determinato dall'assemblea al momento della nomina e valido per i tre esercizi di durata della carica, salva successiva difforme delibera assembleare. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per il compimento dell'attività a favore della Società. L'assemblea può determinare annualmente un importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, nonché degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per l'ipotesi di cui al periodo precedente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>17.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al presidente da almeno tre amministratori o dai sindaci effettivi. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza) e teleconferenza con le modalità di cui all'art. 8.4 del presente Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il presidente ed il segretario.</p>
--	--

<p>17.8 La Convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata, trasmessa almeno cinque giorni prima, o con telegramma o telefax spedito, almeno tre giorni prima al domicilio di ogni consigliere e dei sindaci effettivi. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ed i luoghi audio/visivi collegati a cura della società.</p>	<p>17.8 La Convocazione è fatta dal presidente con mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail, trasmessa o ai Consiglieri e ai Sindaci Effettivi almeno cinque giorni prima e con telegramma o telefax spedito, oppure, in caso d'urgenza, almeno tre giorni prima, al domicilio di ogni consigliere e dei sindaci effettivi. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ed i luoghi audio/visivi collegati a cura della società.</p>
<p>COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>COLLEGIO SINDACALE</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>18.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due supplenti, funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>18.2 Il Comune di Milano, ai sensi dell'art.2449 c.c., ha diritto di procedere alla nomina diretta di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio Sindacale, mentre gli altri membri, effettivi e supplenti, sono eletti dall'Assemblea dei soci.</p> <p>18.3 I Sindaci durano in carica per un periodo pari a tre esercizi annuali, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>18.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.</p>

	REVISIONE LEGALE DEI CONTI
	Art. 19
	<p>19.1 Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, e salva diversa delibera dell'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale purché integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>19.2 In tutti gli altri casi la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p>19.3 Per quanto concerne i requisiti di eleggibilità e modalità di funzionamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile o ad eventuali norme speciali.</p> <p>19.4 Il compenso del revisore legale dei conti è determinato dall'assemblea.</p>
	RIUNIONI A DISTANZA
	Art. 20
	<p>In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente Statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare</p>

documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, eventuali comitati) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, anche solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo. In caso di riunioni esclusivamente telematiche, l'avviso di convocazione potrà omettere il luogo di convocazione e indicherà esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, ovvero le modalità con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento. Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente Statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di

	pubblicazione o comunque di comunicazione.
BILANCI E UTILI	BILANCI E UTILI
Art. 19	Art. 1921
<p>19.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° Aprile e termina il 31 marzo di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.</p> <p>19.2 Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>19.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>19.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.</p>	<p>1921.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° Aprile febbraio e termina il 31 marzo gennaio di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.</p> <p>1921.2 Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>1921.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>1921.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.</p>
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
Art. 20	Art. 2022
<p>Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori indicandone i poteri e i compensi.</p>	<p>Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori indicandone i poteri e i compensi.</p>
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI

<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2123</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.</p>
CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Milano.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2224</p> <p>Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Milano.</p>